



CAMERA DI COMMERCIO
DELLE MARCHE

DISPOSIZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE E CONSERVATORE DEL 28/12/2023

Oggetto: Recesso socio a responsabilità illimitata di società di persone - legittimazione

Premesso che

dalle decisioni dei giudici del registro che si sono succedute dalla istituzione della Camera di commercio delle Marche emerge con continuità l'interpretazione per cui il soggetto interessato di cui all'art. 2189 c.c. è legittimato a presentare istanze al Registro delle Imprese: così il giudice del registro in merito al pubblico ministero in materia di esecuzione delle pene accessorie e in merito alla comunicazione del recesso da parte del socio receduto.

Di recente il giudice si esprime *"In primo luogo va rilevato che nel caso in esame sussiste la legittimazione (quale soggetto interessato ex art. 2189 comma 1 c.c.) del "omissis" a chiedere l'iscrizione nel registro delle imprese in quanto socio uscente (cfr. fra le tante, Cass. 2022 n. 16871; Cass. 2002 n. 2812; Cass. 2013 n. 6230; Cass. 2015 n. 19797; Tribunale Verona – Giudice del Registro- del 2017).*

Con i citati precedenti (a cui si intende dare continuità, vedasi precedente di questo Ufficio adottato con decreto del 06/10/2023 e del 27/10/2023) infatti si è affermato - evidentemente in senso evolutivo rispetto a quanto riportato nella Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 13 luglio 2015 - che il socio uscente di una società di persone (nella specie di una s.a.s.) che ha già comunicato alla società la propria dichiarazione recettizia di recesso conserva la legittimazione a richiedere l'iscrizione del suo recesso al registro delle imprese ai fini dell'art. 2290 c.c., e dunque al fine di fare cessare la propria responsabilità verso i terzi per le obbligazioni sociali."

Ed ancora: *"il Conservatore avrebbe dovuto provvedere direttamente ai sensi dell'art. 2189 c.c. alla iscrizione richiesta dal Pistolesi, previo accertamento dell'autenticità della sottoscrizione del richiedente e del concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione. Pertanto il Conservatore potrà e dovrà procedere alla relativa iscrizione in quanto avanzata da soggetto a ciò legittimato."*

In considerazione di quanto sopra esposto, Il Segretario Generale e Conservatore del Registro delle Imprese



DISPONE

Che gli uffici accettino l'istanza di iscrizione nel registro delle imprese del recesso del socio di società di persone illimitatamente responsabile (socio di s.s., socio di s.n.c. e socio accomandatario di s.a.s.) presentata dal socio receduto, previo accertamento dell'autenticità della sottoscrizione del richiedente e del concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione.

In particolare, come indicato per inciso dal Giudice nel decreto relativo alla procedura iscritta al n. RG2233/2023VG, in caso di recesso per giusta causa, dovrà essere prodotta la comunicazione del recesso, in cui la giusta causa sia esplicitata, nonché prova dell'avvenuta notificazione agli altri soci.

Il Segretario Generale e Conservatore
del Registro delle Imprese
Dott. Fabrizio Schiavoni